

I FATTI GIURIDICI

NOZIONE E CLASSIFICAZIONI - Fatti giuridici sono tutti gli accadimenti che producono conseguenze giuridiche.

Nell'ambito dei fatti giuridici distinguiamo tra:

- **FATTI NATURALI**, che si verificano indipendentemente dalla volontà o comunque dal comportamento dell'Uomo e, dunque non sono attribuibili ad un soggetto giuridico (es. la nascita o la morte naturale di un soggetto, la caduta di un edificio a seguito di un terremoto etc.)
- **FATTI UMANI** (detti anche **ATTI GIURIDICI IN SENSO LATO**), i quali, al contrario sono attribuibili all'Uomo, in quanto si verificano per sua volontà o, comunque a seguito del suo comportamento.

A loro volta gli **ATTI GIURIDICI IN SENSO LATO** possono distinguersi in:

- | | |
|---|--|
| • ATTI LECITI , i quali non contrastano con l'ordinamento giuridico | • ATTI ILLECITI , i quali contrastano con l'ordinamento giuridico |
|---|--|

Nell'ambito degli **ATTI GIURIDICI LECITI** la dottrina distingue tra:

- | | |
|---|------------------------------|
| ▶▶ MERI ATTI (o atti giuridici in senso stretto) | ▶▶ NEGOZI GIURIDICI . |
|---|------------------------------|

Per i **MERI ATTI** la **volontà dell'uomo è indirizzata al compimento dell'atto in se stesso mentre i suoi effetti scaturiranno direttamente dalla legge** (es. occupazione di una "*res nullius*", ritrovamento di un bene smarrito, etc.).

Per i **NEGOZI GIURIDICI**, al contrario, **la volontà dell'uomo è indirizzata non soltanto alla realizzazione del negozio in sé, ma anche e soprattutto all'ottenimento dei suoi effetti pratico - giuridici**. Come si nota, quindi, è più complesso porre in essere un negozio giuridico, proprio in quanto bisogna conoscere e volere gli effetti che dal negozio scaturiranno. Per tale motivo la legge richiede la **capacità d'agire** da parte del soggetto che intende concludere un negozio, mentre prevede che possano compiere validamente meri atti anche i soggetti incapaci di agire (minorenni, interdetti etc.). Un particolare e diffuso negozio giuridico è il **CONTRATTO** (ex art. 1321 c.c.)

Nell'ambito degli **ATTI GIURIDICI ILLECITI** distinguiamo, infine, tra

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ▶▶ ILLECITO PENALE (REATO) | ▶▶ ILLECITO CIVILE | ▶▶ ILLECITO AMMINISTRATIVO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

L'atto illecito sarà penale (**reato**) se viola una norma del diritto penale (es furto), sarà un illecito civile se viola una norma del diritto civile (es inadempimento di un'obbligazione) o sarà un illecito amministrativo se viola una norma del diritto amministrativo (assenteismo di un impiegato pubblico).

Resta chiaro che un determinato concreto comportamento di un soggetto può rappresentare contemporaneamente la violazione di norme penali, civili e amministrative e, dunque, configurarsi come illecito di diverse specie (es. la truffa costituisce un illecito penale oltre che civile).

FATTI GIURIDICI

sono gli accadimenti che producono conseguenze giuridiche e, quindi, costituiscono, modificano o estinguono un rapporto giuridico

FATTI NATURALI

si verificano **indipendentemente dalla volontà o comunque dal comportamento dell'Uomo** e, dunque non sono attribuibili ad un soggetto giuridico (es. la nascita o la morte naturale di un soggetto, la caduta di un edificio a seguito di un terremoto etc.)

FATTI UMANI

(detti anche atti giuridici in senso lato), sono fatti attribuibili all'Uomo, in quanto si verificano per sua volontà o, comunque a seguito del suo comportamento.

LECITI

detti anche **atti giuridici in senso lato**:
non contrastano con l'ordinamento giuridico

MERI ATTI

(atti giuridici in senso stretto)

Nei quali la volontà dell'uomo è diretta al compimento dell'atto in se stesso mentre i suoi effetti scaturiranno direttamente dalla legge (es. occupazione di una "res nullius", ritrovamento di un bene smarrito, etc.) l'ordinamento giuridico

NEGOZI GIURIDICI

(nec otium)

Manifestazione di volontà proveniente da una o più parti diretta a raggiungere una finalità pratica giuridica tutelata dall'ordinamento. I soggetti che li concludono devono avere la capacità di agire.

Elementi essenziali del negozio giuridico

- La manifestazione di volontà
- La forma
- La causa (funzione economico – sociale)
- L'oggetto o contenuto del negozio

Elementi accidentali del negozio giuridico

- Condizione
- Termine
- Modo

Elementi accidentali del negozio giuridico

Sono presenti nella struttura negoziale anche se le parti non li hanno menzionati (es. art. 1490 c.c. garanzia per i vizi della cosa venduta)

L'AUTONOMIA NEGOZIALE

1. concludere o meno un contratto
2. scegliere la controparte
3. definire il contenuto
4. stabilire la forma
5. utilizzare uno dei contratti già previsti dalla legge o crearne uno nuovo.

Tale autonomia incontra dei limiti

IL CONTRATTO (art. 1321 c.c.)

È l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Esso è, quindi, un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, con contenuto patrimoniale

ILLECITI

atti che **contrastano** con l'ordinamento giuridico

Penali (reati)

se violano una norma del diritto penale

Civili

se violano una norma del diritto civile

Amministrativi

se violano una norma del diritto amministrativo

Delitti = reati più gravi
Contravvenzioni = reati meno gravi

DIFFERENZE TRA ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE

	Tipicità - Atipicità	Responsabilità	Sanzioni
ILLECITO PENALE (reato)	Tipico	Sempre e soltanto personale	Di diverso tipo in relazione alla gravità del reato: 1. perdita della vita (pena di morte – non in Italia) 2. eliminazione o limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto) 3. diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).
ILLECITO CIVILE	Atipico	Di regola personale, tranne alcune eccezioni	Obbligo di risarcire il danno